

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 41, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che occorre definire le condizioni in cui devono aver luogo le operazioni di distillazione di cui agli articoli 11, 12, 13, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che i diversi prezzi dei vini destinati alla distillazione, previsti negli articoli precitati, non consentono in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione ; che è pertanto necessario determinare i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, onde consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito al produttore sia versato a quest'ultimo in linea generale, entro termini che gli consentano di trarre un utile paragonabile a quello che egli ricaverebbe se si trattasse di una vendita commerciale ;

considerando che occorre prevedere che i produttori concludano con i distillatori contratti subordinati all'approvazione dell'organismo d'intervento, per permettere di controllare lo svolgimento delle operazioni e l'assolvimento degli obblighi che incombono ad entrambe le parti ; che questo sistema consente inoltre di valutare con maggior precisione gli effetti quantitativi delle distillazioni sul mercato ;

considerando che, per assicurare un controllo appropriato delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 11, 12, 13, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 occorre assoggettare i distillatori ad un sistema di riconoscimento ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita ed in attesa dell'adozione di una regolamentazione in materia, occorre ammettere una certa tolleranza per il quantitativo di vino che figura in taluni contratti di fornitura di vino conclusi durante le campagne 1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979 ; che occorre d'altra parte prevedere, in un caso fortuito o per cause di forza maggiore, la possibilità di versare l'aiuto per il quantitativo di vino effettivamente distillato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I produttori che procedono alla distillazione dei vini in applicazione degli articoli 11, 12, 13, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 concludono, entro una data da stabilirsi, contratti di fornitura di vini con distillatori riconosciuti.

Tali contratti sono validi soltanto se, entro una data da stabilirsi, vengono approvati dall'organismo d'intervento.

2. Detti contratti comportano:

- a) l'acquisto, da parte del distillatore, del quantitativo di vino precisato nel contratto;
- b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 86 % vol o, in un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 85 % vol e di pagarlo almeno al prezzo indicato, secondo il caso, nei suddetti articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 40, paragrafo 3, e 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fermo restando che detto prezzo vale per la merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 2

1. Per ogni ettolitro di vino distillato, l'organismo d'intervento versa un aiuto.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), alle spese forfettarie di trasformazione ed al prezzo dei prodotti ottenuti mediante distillazione, in modo da permettere lo smercio di tali prodotti.

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 52.

3. L'importo dell'aiuto concesso è differenziato a seconda che i prodotti ottenuti mediante distillazione abbiano un titolo alcolometrico volumico :

- pari o superiore a 86 % vol, oppure
- pari o inferiore a 85 % vol.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi titoli pari o inferiori a 85 % vol non può superare l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi titoli pari o superiori a 86 % vol.

Articolo 3

In caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 si può decidere di limitare la distillazione a prodotti aventi un titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 86 % vol.

In tal caso non si applicano gli articoli 1 e 2, nella misura in cui si riferiscono a prodotti aventi un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 85 % vol.

Articolo 4

1. Allorché il quantitativo totale di vino indicato nel contratto entra nella distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza fra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'aiuto di cui all'articolo 2.

2. Entro due settimane dall'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 30 % del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a valere sull'aiuto di cui all'articolo 2. Tale importo non può essere in alcun caso superiore all'aiuto di cui sopra.

3. Quando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore la differenza tra l'aiuto di cui all'articolo 2 e l'importo di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'importo di cui al paragrafo 2

- sia versato dall'organismo d'intervento ai produttori entro due settimane dall'approvazione del contratto ;
- sia versato dal distillatore ; in tal caso, l'organismo di intervento rimborsa detto importo ai distillatori quando è fornita la prova di cui al paragrafo 3.

5. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il produttore, il prezzo

minimo d'acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è pagato dal distillatore.

6. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto può essere effettuato dall'organismo d'intervento o dal distillatore con un solo versamento, una volta terminata la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

Articolo 5

Le operazioni di distillazione devono aver luogo durante periodi da determinarsi.

Tuttavia, per le operazioni di distillazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 337/79 si può decidere di anticipare la data del termine di tali operazioni ove la situazione economica del mercato lo esiga, tenendo conto in particolare:

- del livello dei prezzi medi ponderati,
- delle disponibilità esistenti sul mercato,

per i tipi di vini oggetto delle misure di distillazione in questione.

Articolo 6

1. È ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno per il quantitativo di vino indicato in un contratto di cui all'articolo 1.

Tuttavia tale tolleranza non è ammessa per i contratti riguardanti la distillazione di cui all'articolo 40, o riguardanti la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Quando, in un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 1 non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informano senza indugio :

- l'organismo di intervento dello Stato membro nel territorio del quale si trovano gli impianti di distillazione e,
- se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo di intervento di questo secondo Stato membro.

3. Nei casi contemplati nei paragrafi 1 e 2 l'organismo di intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

4. Il presente articolo è applicabile ai contratti di fornitura conclusi durante le campagne 1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979.

Articolo 7

Ai sensi del presente regolamento per distillatore riconosciuto si intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il riconoscimento può essere revocato da tali autorità, in base a condizioni che devono essere determinate, nell'ambito delle modalità d'applicazione, ai distillatori che non soddisfano gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione del presente regolamento.

2. Per ogni singolo caso, l'organismo d'intervento competente è quello del paese nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 9

1. Il regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2609/78 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visto e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1931/76	Presente regolamento
Articolo 2 bis	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 315 del 9. 11. 1978, pag. 10.